

ESENTE D.R. 850/11 n. 1011
ART. 23 10 co. 1/24/11/81 n. 689

S. 42822/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE

Il Giudice di Pace, dr.ssa **Alessandra Capizzano**, nella causa iscritta al n. 30649 del ruolo generale dell'anno 2013, pendente:

TRA

PIERANNUNZIO ANDREA/ Avv. Luca Pierannunzio

in Roma, Via della Balduina, 187, come in atti

PARTE RICORRENTE

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, domiciliata ex lege, rappresentata e difesa come in atti

OPPOSTO COSTITUITO

Oggetto: **OPPOSIZIONE EX ART. 221, 689/81**, avverso il provvedimento n.

CONCLUSION 893420111; come in atti.

Visto l'art. 429 cpc, ha pronunciato

SENTENZA

Dandone lettura all'udienza del 21.01.2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato, in considerazione che questo Giudice fa proprie le argomentazioni e le deduzioni di cui al ricorso, sufficientemente provate.

Nel caso di specie, l'atto prefettizio impugnato, facendo solo un generico riferimento ai motivi

2

addotti da parte ricorrente senza specificarli e senza meno specificarne l'eventuale infondatezza, recata dalle frasi già predisposte ed adattabili ad altri ricorsi di contenuto generico.

In realtà, l'ordinanza "motivata", perché sia tale, deve precisare espressamente le motivazioni che hanno indotto al rigetto del ricorso (e non le motivazioni che hanno condotto alla proposizione dello stesso il ricorrente), nel rispetto di quanto sancito dall'art.18 della L. 24.11.81 n.689, (vedi anche Cass. n.519/2005).

Inoltre, nel caso di specie, parte ricorrente lamenta la mancata contestazione immediata del verbale presupposto al provvedimento che s'impugna elevata ai sensi dell'art. 7/1 C.d.S.:

L' immediata contestazione rappresenta un diritto irrinunciabile di difesa del supposto trasgressore che può essere evitata solo in determinate ipotesi di effettiva impossibilità (vedi ad esempio l'elenco di cui all'art.384 del regolamento di esecuzione) ma , anche di fronte a tali situazioni, l'art. 201 del Codice della Strada sancisce l'obbligo di indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In tale senso si riporta integralmente la massima della Cassazione: " In tema di violazioni del C.S., la contestazione immediata imposta dall'art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore: la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale. " (Cass.Civ., sez.I, 22.08.2001, n. 11184, vedi anche Cass.Civ. n.8837, 28.05.05)

Tale enunciato si basa sul rilievo che il verbale notificato al trasgressore contenga solo genericamente la giustificazione dell'impossibilità per i verbalizzanti di procedere alla contestazione immediata. L'Amministrazione nel caso di specie e, in questa sede, avrebbe dovuto dimostrare in concreto l'effettiva impossibilità della contestazione immediata al di là della formula ritenuta di "stile" inserita nel verbale e quindi come tale non può essere ritenuta completa ed

esauriente spiegazione di tale impossibilità.

Inoltre si rileva l'assenza di segnaletica quale cartello di preavviso ai sensi dell'art 39 CDS.

Le ulteriori doglianze restano assorbite da queste sopraesposte.

Pertanto non possono trovare accoglimento le eccezioni di parte opposta costituita.

Le spese seguono la soccombenza che si quantificano come da dispositivo valutata altresì l'attività espletata

F.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta come in epigrafe, così provvede:

- 1) Annulla il provvedimento impugnato
- 2) Dichiarare le spese a carico della parte soccombente che si liquidano in € 100.00 (cento/00) oltre oneri di legge

Roma. 20.01.2016

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Alessandra Cupizzano)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 03 MAR 2017
IL CANCELLIERE
Alessandra Meera

Da "Avv. Luca Pierannunzio" <luca.pierannunzio@avvocatiperugiapec.it>
"avvelettaalbanese@pec.cittametropolitanaroma.gov.it"
A <avvelettaalbanese@pec.cittametropolitanaroma.gov.it>, "e.albanese@cittametropolitanaroma.gov.it"
<e.albanese@cittametropolitanaroma.gov.it>
Data lunedì 6 marzo 2017 - 14:45

Ufficio del Giudice di Pace di Roma (sent. n. 42822/2016).

Gentile Collega,

in esito alla sentenza del Giudice di Pace di Roma, Dr.ssa Capizzano del 20.1.2016 (sent. n. 42822/2016), nell'interesse del mio assistito, e dietro suo incarico, indico l'ammontare delle somme per spese legali di soccombenza dovute dalla Città Metropolitana di Roma Capitale:

Spese liquidate	€ 100,00
Spese Gen. (15%)	€ 15,00
CPA (4%)	€ 4,60
Imponibile	€ 119,60
IVA (22%)	€ 26,31
Totale	€ 145,91

Detto pagamento potrà avvenire sul c/c bancario intestato al sig. Pierannunzio Andrea alle seguenti coordinate **IBAN IT72B0832784811000000001227**.

Significo che chi assisto attenderà fino al termine del corrente mese per consentire alla Sua assistita di adempiere, in mancanza lo stesso intraprenderà le opportune azioni per il recupero del proprio credito.

In attesa di riscontro, porgo un cordiale saluto.

Luca Pierannunzio



Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

www.avast.com